

N. R.G. 69059/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- X SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in epigrafe iscritta, riservata in decisione all'udienza del 28.04.2016 ,

avente ad oggetto : Conto corrente bancario.

TRA

██████████, nato a Roma il ██████████, ivi residente in ██████████, (C.F. ██████████),
rappresentato e difeso dagli avv.tt Fabio Di Resta (C.F. ██████████)
e Emiliano Vitelli (Cf. ██████████) ed elettivamente
domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. ██████████, in Via ██████████,
██████████, giusta procura a margine dell' atto di citazione,

- Attore -



CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni : “si insiste, Affinché vengano accolte le conclusioni dell’attore così come rassegnate negli atti di causa, con contestuale rigetto delle avverse pretese e, pertan-to, con condanna dei convenuti al risarcimento in favore dell’attore di ogni profilo di danno. Con il favore delle spese, onorari, spese generali, I.v.a. e Cassa Avvocati”.

Il Procuratore della convenuta [REDACTED] rassegnava le seguenti conclusioni : “insiste e conclude per il RIGETTO di ogni e qualsiasi domanda, da chiunque e ad ogni titolo formulata nei propri confronti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

Il Procuratore della [REDACTED] rassegnava le seguenti conclusioni : “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previa tutte le dichiarazioni e gli accertamenti del caso, NEL MERITO, respingere, per i motivi di cui in premessa, le domande formulate dall’Attore CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI DELLA PRESENTE FASE”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ attore conveniva in giudizio la [REDACTED] unitamente e in via solidale a [REDACTED] chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti a seguito di una di una frode costituita da un furto d’identità a causa del comportamento negligente tenuto dalle convenute.

Si costituiva in giudizio la convenuta [REDACTED] impugnando e contestando illimitatamente le domande formulate da parte attrice nei propri confronti, giacché infondate in fatto ed in diritto.

Si costituiva in giudizio anche l’altra convenuta [REDACTED] deducendo l’infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.

All’udienza del 28.04.2016, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1.L'attore conveniva in giudizio la [REDACTED] unitamente e in via solidale a [REDACTED], chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti a seguito di una di una frode costituita da un furto d'identità deducendo il comportamento negligente tenuto dalle convenute.

2.Occorre preliminarmente ricostruire i fatti di causa.

2.1.L'attore, che vive e ha famiglia in Argentina, il 23 settembre 2007 concludeva con l'istituto bancario [REDACTED], succursale italiana, un contratto di Conto Deposito online, denominato [REDACTED]).

2.2.In data 10 marzo 2009 sottoscriveva, con [REDACTED], anche un contratto di Conto Corrente [REDACTED], n. [REDACTED], che veniva aggiunto al Conto Deposito [REDACTED] come conto predefinito.

2.3.In data 24 aprile 2013, dopo alcuni problemi di accesso, scopriva che nel conto risultava esservi soltanto un saldo pari ad €. 37,00 anziché i ben €. 110.320,00, ivi depositati.

3.La truffa ai danni dell'attore avveniva con l'accensione di un conto corrente, presso la [REDACTED] [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], Milano, indicando anche come indirizzo di corrispondenza del titolare del conto Via Circonvallazione Nord, i73/B, Siderno (RC).

Su tale conto, apparentemente intestato all'attore, venivano trasferiti i soldi dal Conto Arancio che quindi venivano ritirati da ignoti.

4.In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso



non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore (Cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016).

Viene così a configurarsi un sistema di responsabilità di tipo "semiogettivo", atteso il rinvio all'art. 2050 cod. civ. contenuto nell'art. 15 del codice della privacy, e considerato che il modello di responsabilità è coerente con quello delineato finanche a livello comunitario dall'art. 23 e dal considerando n. 55 della direttiva comunitaria n. 95/46-CE, relativamente alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In tal guisa l'attore è onerato soltanto della prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre è il convenuto onerato della prova liberatoria consistente nell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr. Sez. 6"-3 n.18812-14).

Quindi il mero disconoscimento delle operazioni bancarie determina un'inversione dell'onere della prova ponendo a carico della Banca il compito di provare l'adeguatezza del suo sistema informatico.

5. Tale prova non è avvenuta.

Anzi vi sono numerosi elementi che segnalano un malfunzionamento del sistema.

Innanzitutto non era previsto un secondo sistema di autenticazione.

Quindi non era previsto l'invio di e.mail o SMS alert in concomitanza con le singole operazioni effettuate.

Sul punto la ██████████ deduce che, poiché la scheda sim dell'attore era stata sostituita dagli ignoti truffatori, tale accorgimento non avrebbe avuto alcun esito.

A ben vedere tale argomentazione rappresenta un'ulteriore falla nel sistema in quanto problemi alla SIM dell'utente dovrebbero essere rilevati in automatico dal sistema con sospensione cautelativa dei movimenti in difetto di un assenso del titolare del conto.

Parimenti il sistema avrebbe dovuto rilevare le anomalie dei movimenti di danaro rispetto alla pregressa normale operatività del cliente che doveva essere avvertito.



6.La [REDACTED] appare pertanto inadempiente al mandato ricevuto e sarà pertanto tenuta a risarcire i danni subiti dall'attore.

7.Per quanto concerne la posizione della [REDACTED] deve osservarsi che ignoti aprivano il conto corrente n. [REDACTED] apparentemente intestato all'attore utilizzando una carta d'identità poi rivelatasi falsa.

Essa presenta delle irregolarità macroscopiche in quanto riporta una data di scadenza (il 12 luglio 2022) che non corrisponde alle previsioni del decreto legge, n. 5 del 9 febbraio 2012 (entrato in vigore il 10 febbraio 2012) in base al quale i documenti di riconoscimento "sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare".

Poiché l'attore è nato in data 3 marzo 1974 la data di scadenza avrebbe dovuto essere il 3 marzo 2023.

Si tratta di una disposizione particolarmente nota avendone dato i mezzi di informazione ampio risalto.

L'esame dei documenti avrebbe dovuto essere poi particolarmente attenta stante la particolarità costituita dal fatto che un soggetto residente a Roma aprisse, senza alcuna apparente giustificazione, un conto eleggendo domicilio a Siderno (RC).

Detto conto non pare inoltre avere, come avviene normalmente, altri scopi (es. domiciliazione di stipendi, pensioni, utenze).

L'identificazione poi è avvenuta solo con la carta d'identità (documento soggetto a facile contraffazione) e con il codice fiscale (documento privo di fotografia).

8.Deve pertanto affermarsi anche la responsabilità extracontrattuale della [REDACTED] ex artt. 2043 e 2049 c.c., in relazione ai danni causati all'attore.



9. Deve in proposito rilevarsi che agli Istituti bancari, da considerarsi debitori qualificati ex articolo art. 1176, co. 2, c.c., si richiede un elevatissimo livello di diligenza (c.d. "diligenza del buon banchiere") che nella fattispecie in esame è mancata.

10. Sul comportamento tenuto dagli Istituti convenuti deve richiamarsi la citata sentenza n. 10638/2016 con cui la Cassazione ha precisato che : "in punto di ripartizione delle responsabilità derivanti dall'utilizzazione del servizio, il citato d.lgs., artt. 10 e 11, prevede che, qualora l'utente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già effettuata, l'onere di provare la genuinità della transazione ricade essenzialmente sul prestatore del servizio. E nel contempo obbliga quest'ultimo a rifondere con sostanziale immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia un motivato sospetto di frode, e salva naturalmente la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata, con conseguenziale diritto di chiedere e ottenere, in tal caso, dall'utilizzatore, la restituzione dell'importo rimborsato."

11. In applicazione di tali principi gli Istituti convenuti debbono innanzitutto essere condannati, in solido tra loro, a pagare a [REDACTED] la somma di € 110.320,00.

L'attore ha altresì subito un ulteriore danno patrimoniale costituito dal tempo impiegato per effettuare i solleciti, comunicazioni, ecc. nonché i costi di prestiti.

Tale ulteriore danno può liquidarsi equitativamente in complessivi € 20.000,00.

12. Spetteranno inoltre al creditore gli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.



13.Devono invece rigettarsi le ulteriori domande non essendo stato provato adeguatamente il danno biologico mentre quello esistenziale non appare risarcibile alla luce delle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite del novembre 2008.

14.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000) e precisamente : per la fase di studio della controversia € 1.215,00, per la fase introduttiva del giudizio € 775,00, per la fase istruttoria e/o di trattazione € 3.780,00, per la fase decisionale € 2.025,00 oltre alle spese generali (15% sul compenso totale) € 1.169,25 ed alle spese pari ad € 388,00 per complessivi € 9.352,25.Esse vanno distratte in favore dei Procuratori che se sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. in accoglimento parziale delle domande dell' attore condanna le società [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, a pagare a [REDACTED] al somma di € 130.320,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2. respinge le ulteriori domande dell' attore;
3. condanna le società [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, a rifondere ai Procuratori antistatari Avvocati Fabio Di Resta ed Emiliano Vitelli le spese di lite che si liquidano in euro 388,00 per spese ed euro € 7.795,00 per compensi oltre alle spese generali pari ad € 1.169,25 per complessivi € 9.352,25 oltre iva e cpa.

Roma il 04/08/2016

IL GIUDICE
firmato digitalmente da
Antonio Perinelli

